

INCREMENTO DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

Via libera all'incremento delle "maggiorazioni sociali previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n 448 (Finanziaria 2002) fino a 516,46 euro (un milione di lire) al mese a decorrere dal 1° gennaio 2002.

I requisiti per l'ottenimento del beneficio sono sostanzialmente due (età e redditi).

La comunicazione ai pensionati - Con la circolare n. 17 l'Istituto di previdenza ha dettato le regole sull'applicazione della nuova norma e sull'invio al domicilio degli interessati della comunicazione per la richiesta del beneficio (RED.Mil2). La comunicazione è stata inviata:

- ai titolari di pensione di inabilità (legge 222/1984) e ai titolari di pensione sociale o assegno sociale quali invalidi civili totali o sordomuti (è il caso del trasferimento, al compimento del 65° anno di età, della pensione di inabilità all'Inps quale invalido civile totale o sordomuto);
- a coloro che, esistendo le condizioni reddituali previste, compiono l'età di 60 anni entro il 30 novembre 2002 (cioè i nati prima del 1° dicembre 1942);
- ai titolari, sempre in presenza dei requisiti reddituali, di prestazioni liquidate con l'utilizzo di contribuzione, che compiono nel 2002 un'età compresa tra i 65 anni e i 70 anni (nati dal 1° dicembre 1932 al 30 novembre 1937). L'età viene determinata con riferimento al meccanismo di riduzione dell'età da 70 fino al massimo di 65 anni in relazione a tutta la contribuzione posseduta;
- ai soggetti che hanno 70 anni o che compiono il 70° anno nel corso del 2002 (nati prima del 1° dicembre 1932).

Va notato che la comunicazione non viene inviata ai titolari di pensione supplementare, di pensione cristallizzata al minimo per reddito e di pensione parzialmente integrata al minimo.

Il requisito anagrafico - La norma fissa il requisito anagrafico necessario per usufruire del beneficio:

- 70 anni (età ridotta al massimo di 65 con il meccanismo indicato nello schema Inps consistente nella riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione o frazioni pari o superiore a due anni e mezzo);
- 60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione economica connessa all'invalidità civile e per gli inabili secondo la legge 222/1984.

Il meccanismo di riduzione contenuto nello schema Inps prevede la contribuzione espressa in settimane. Per avere la riduzione di un anno rispetto al limite di 70 anni basta anche il possesso nel quinquennio di due anni e mezzo. Ecco perché fino a 129 settimane (cioè due anni e 25 settimane, mentre per due anni e mezzo occorrono 130 settimane) non scatta alcuna riduzione di età.

I limiti reddituali - Per fare scattare l'aumento della "maggiorazione sociale", a decorrere dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001), come già visto, oltre al requisito dell'età occorre possedere anche quello reddituale fissato dalla Finanziaria 2002. Ecco i relativi limiti reddituali:

- il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire);
- per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, deve essere inferiore a 11.271,39 euro (lire 21.824.000).

L'aumento della "maggiorazione sociale" viene concesso in misura tale che non possa superare i suindicati limiti reddituali. (*vedi tabelle nelle pagine relative*).

I redditi da considerare - Sono rilevanti, secondo l'Inps, ai fini della concessione del beneficio, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita la maggiorazione sociale, i seguenti redditi:

- redditi assoggettabili all'Irpef sia a tassazione corrente che a tassazione separata;
- redditi tassati alla fonte come BOT, CCT, ecc., redditi esenti, sia del titolare che del coniuge (anche quindi i redditi delle pensioni dei coniugi).

Attenzione: i redditi vanno dichiarati in euro, senza l'indicazione dei centesimi.

I redditi esclusi - Ecco, invece, i redditi che vanno esclusi dalle situazioni reddituali del titolare del trattamento pensionistico e del coniuge (cosiddetti "redditi irrilevanti"):

- * casa di abitazione;
- * trattamenti di famiglia;
- * indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- * pensioni di guerra;
- * l'importo delle indennità d'accompagnamento;
- * l'importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, comma 7, della legge 388/2000, Le 300.000 lire che vengono corrisposte a fine anno ai pensionati più poveri;
- * sussidi economici, corrisposti da enti pubblici, occasionali, cioè che non abbiano carattere di continuità.

Schema di riduzione requisito anagrafico

SETTIMANE DI CONTRIBUTUZIONE	ANNI DI RIDUZIONE ETA'	ETA' DALLA QUALE SPETTA L'AUMENTO
Fino a 129	0	70
Da 130 a 389	1	69
Da 390 a 649	2	68
Da 650 a 909	3	67
Da 910 a 1.169	4	66
Da 1.170 in poi	5	65

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.
Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2011	6.088,55	5.435,56	7.862,27	13.297,83
2012	6.246,89	5.577,00	8.020,61	13.597,61
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. <ul style="list-style-type: none"> • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

L'avventura dei ricci

(Bruno Ferrero, Il canto del grillo)

Un'estate, una famiglia di ricci venne ad abitare nella foresta.

Il tempo era bello, faceva caldo, e tutto il giorno i ricci si divertivano sotto gli alberi.

Folleggiavano nei campi, nei dintorni della foresta, giocavano a nascondino tra i fiori, acchiappavano mosche per nutrirsi e, la notte, si addormentavano sul muschio, nei pressi delle tane.

Un giorno, videro una foglia cadere da un albero: era autunno.

Giocarono a rincorrere la foglia, dietro le foglie che cadevano sempre più numerose; ed essendo le notti diventate un po' più fredde, dormivano, sotto le foglie secche.

Faceva però sempre più freddo.

Nel fiume a volte si formava il ghiaccio.

La neve aveva ricoperto le foglie.

I ricci tremavano tutto il giorno, e la notte non potevano chiudere occhio, tanto avevano freddo.

Così una sera, decisero di stringersi uno accanto all'altro per riscaldarsi, ma fuggirono ben presto ai quattro angoli della foresta: con tutti quegli aghi si erano feriti il naso e le zampe.

Timidamente, si avvicinarono ancora, ma di nuovo si punsero il muso.

E tutte le volte che uno correva verso l'altro, capitava là stessa cosa.

Era assolutamente necessario trovare un modo per stare vicini: gli uccelli si tenevano caldo uno con l'altro, così pure i conigli, le talpe e tutti gli animali.

Allora, con dolcezza, a poco a poco, sera dopo sera, per potersi scaldare senza pungersi, si accostarono l'uno all'altro, ritirarono i loro aculei e, con mille precauzioni, trovarono infine la giusta misura.

Il vento che soffiava non dava più fastidio; ora potevano dormire al caldo tutti insieme.

Dovrebbe esistere anche un «Decalogo della tenerezza». Potrebbe essere, più o meno, così:

1. Poiché la tenerezza è possibile, non c'è nessuna ragione per starne senza.
2. Parlatevi un po' ogni giorno.
3. Crescete insieme, continuamente.
4. Stimati. Gli unici che apprezzano uno zerbino sono quelli che hanno le scarpe sporche.
5. Sii compassionevole.
6. Sii gentile. L'amore non ammette le cattive maniere.
7. Scopri il lato buono e bello delle persone, anche quando fanno di tutto per nasconderlo.
8. Non temere i dissapori e i litigi: solo i morti e gli indifferenti non litigano mai.
9. Non farti coinvolgere dalle piccole irritazioni e meschinità quotidiane.
- 10 Continua a ridere. Tiene in esercizio il cuore e protegge da disturbi cardiaci.